

Reati colposi contro la vita e l'integrità fisica

Indice:

Artt. 589- <i>bis</i> fino a 589- <i>quinqüies</i> (Omicidio stradale).....	p. 1
Art. 590 (Lesioni personali colpose).....	p. 1
Artt. 590- <i>bis</i> fino a 590- <i>undecies</i> (Lesioni personali stradali).....	p. 1-6
Art. 589- <i>sexies</i> (Omicidio sul lavoro).....	p. 7
Art. 590- <i>duodecies</i> (Lesioni sul lavoro).....	p. 7
Art. 590- <i>terdecies</i> (Causa di non punibilità).....	p. 7
Art. 589- <i>septies</i> (Non punibilità dell'esercente le professioni sanitarie).....	p. 7
Art. 25- <i>septies</i> d. lgs. n. 231/2001 (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sul lavoro)....	p. 8
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> d. lgs. n. 231/2001 (Omicidio stradale e lesioni stradali).....	p. 8

Art. 589-*bis* (*Omicidio stradale*)

“Chiunque per colpa dipendente dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da a”.

Art. 589-*ter* (*Fatti di speciale gravità*)

“I fatti preveduti dai due articoli precedenti sono di speciale gravità e la pena è della reclusione, con riferimento all'art. 589, da a ... e, con riferimento all'art. 589-*bis*, daa, in relazione alle concrete esigenze di protezione dei beni tutelati o alle concrete circostanze di tempo e di luogo.”.

Art. 589-*quater* (*Omicidio stradale qualificato*)

“Chiunque, alla guida di un veicolo a motore, per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da a”.

Art. 589-*quinqüies* (*Concorso di reati*)

“Se il conducente cagiona la morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni”.

Art. 590 (*Lesioni personali colpose*)

“Chiunque per colpa cagiona ad altri una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, è punito con la reclusione da... a...”.

Se la malattia è certamente o probabilmente insanabile, ovvero è cagionata la perdita di un senso o di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o la permanente e grave difficoltà della favella, la pena è della reclusione da a”.

Art. 590-*bis* (*Lesioni personali stradali*)

“Chiunque per colpa dipendente dalla violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona ad altri uno degli eventi previsti dal primo comma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da a

Se è cagionato uno degli eventi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da a”.

Art. 590-*ter* (*Querela di parte*)

“I delitti previsti dal primo comma dell’articolo 590 e dal primo comma dell’articolo 590-*bis* sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, possono proporla i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi”¹.

Art. 590-*quater* (*Fatti di speciale gravità*)

“I fatti previsti negli articoli 590 e 590-*bis* sono di speciale gravità in relazione alle concrete esigenze di protezione dei beni tutelati o alle concrete circostanze di tempo e di luogo e per essi la pena è, rispettivamente, della reclusione daa e della reclusione da... a”.

Art. 590-*quinqies* (*Lesioni personali stradali qualificate*)

“Chiunque, alla guida di un veicolo a motore, per colpa dipendente dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, 186-*bis* e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commette il fatto preveduto dall’art. 590-*bis*, è punito con la reclusione da a

Art. 590-*sexies* (*Concorso di reati*)

“Se il conducente cagiona lesioni ai danni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

Art. 590-*septies* (*Revoca della patente di guida*)

“Alla condanna, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, 589-*ter*, 589-*quater*, 590-*bis*, 590-*quater* e 590-*quinqies* consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione si applica anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 186, 186*bis* e 187 del Codice della Strada sono applicate con la sentenza di condanna. È sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Art. 590-*octies* (*Circostanze aggravanti e attenuanti*)

“Le pene previste per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, 589-*ter*, 589-*quater*, 590-*bis*, 590-*quater* e 590-*quinqies*, sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il conducente si dà alla fuga;

2) se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”.

Art. 590-*nonies* (*Omissione di soccorso stradale*)

“Chiunque, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che abbiano riportato lesioni di qualsiasi tipo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque

¹ Corrispondentemente andrebbe introdotta la seguente modifica: all’art. 4, lett. a), d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, le parole da “590” fino a “venti giorni” sono soppresse.

anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale disposizione si applica anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale ai sensi dell'art. 590, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.

Legenda per gli articoli seguenti: per chiarezza espositiva le parti fra parentesi quadre riproducono il testo attualmente vigente che dovrebbe essere eliminato; quelle in corsivo non grassetto coincidono (sostanzialmente) al testo normativo vigente del Codice della Strada; quelle in grassetto corsivo sono di nuovo conio (eccettuate le rubriche degli articoli), mentre il grassetto semplice indica passaggi esplicativi.

Art. 590-decies (*Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare*) (già art. 9-bis C.d.S.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale **ai sensi dell'art. 590** la pena è della reclusione da tre a sei anni.

Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, [all'accertamento del reato] **alla sentenza di condanna** consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali **ai sensi degli articoli 590, 590-bis, 590-quater, 590-quinquies** [gravi o gravissime] o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo”.

Art. 590-undecies (*Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore*) (già art. 9 ter C.d.S.)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale **ai sensi degli articoli 590, 590-bis, 590-quater, 590-quinquies**, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

[All'accertamento del reato] **Alla sentenza di condanna** consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali **di cui al comma precedente** o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo”².

2

CODICE DELLA STRADA

Depenalizzazione di tutte le ipotesi di reato di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool e Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), rimodulando le sanzioni amministrative con riferimento alle ipotesi attualmente previste come reati contravvenzionali e prevedendone una ulteriore per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza o di stupefazione provochi un incidente stradale in cui taluno riportò lesioni personali non costituenti reato (modificando, rispettivamente, l'art.

186, comma 2-bis e l'art. 187, comma 1-bis), in base alla certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, rilasciata dalla struttura sanitaria agli organi di polizia stradale (cfr. art. 186, comma 5).

Abrogazione del comma 9-bis dell'art. 186 e del comma 8-bis dell'art. 187 del Codice della Strada (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), riguardanti le sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità in caso di condanna per il reato contravvenzionale ivi previsto.

Abrogazione – senza depenalizzazione – dei commi 6 e 7 dell'art. 189 del Codice della Strada, che confluiscono nell'art. 590-nonies (Omissione di soccorso stradale), con alcune modifiche volte a razionalizzare la fattispecie e ad armonizzarla con l'art. 593.

Sostituzione dell'art. 186 del C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool) con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza alcolica [in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche]. [Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale]

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca [più grave] reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [con l'ammenda] da euro 800 a euro 3.200 [e l'arresto fino a sei mesi], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento [del reato] della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma [con l'ammenda] da euro 1.500 a euro 6.000, [l'arresto da sei mesi ad un anno,] qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento [del reato] della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI], in caso di recidiva nel biennio. [Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena,] È sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stata commessa [il reato] la violazione, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea all'illecito. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI]. [È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222].

[2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica].

[2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti].

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

[2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante].

2-octies. Una quota pari al venti per cento delle [ammenda] sanzioni pecuniarie irrogate [con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies] è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel

rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca [più grave] reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito, per il solo rifiuto, con le sanzioni pecuniarie [le pene] di cui al comma 2, lettera c). La condanna per [il reato] l'illecito di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. [Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato] In caso di recidiva nel biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

[9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta].

Sostituzione dell'art. 186-bis del C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

-
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
- [4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.]
5. La patente di guida è sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI], qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui [al quinto e] al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca [più grave] reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le [pene] sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. L'accertamento della violazione [condanna per il reato] di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. [Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti] In caso di recidiva nel biennio per il medesimo [reato] fatto, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Sostituzione dell'art. 187, commi da 1 a 1-quater (attualmente contravvenzionale) del C.d.S., con il seguente (sostanzialmente corrispondente, salvo che per le sanzioni, a quello attualmente vigente):

“Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daa All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le sanzioni di cui al primo [e al secondo periodo del presente] comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di guida è sempre revocata [ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, del predetto decreto legislativo], quando il fatto è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.

[Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato].

[Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285].

Art. 589-*sexies* (Omicidio sul lavoro)

“1. Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ...

2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagiona la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni personali di cui all'art. 590 commi 1 e 2 si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata ...”.

Art. 590-*duodecies* (Lesioni sul lavoro)

“1. Chiunque cagiona ad una persona le lesioni personali di cui all'art. 590, comma 1, per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ...

2. Chiunque cagiona ad una persona le lesioni personali di cui all'art. 590, comma 2, per colpa dipendente dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione ...

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata ...”.

Art. 590-*terdecies* (Causa di non punibilità)

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate e [fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1,] [la patente di guida è sempre] si applica sempre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida [revocata] [ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 1-ter]. [Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica]. [Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 1-quater].

La [pena] sanzione prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies].

Modifiche di coordinamento:

Art. 219 (C.d.S.), comma 3-ter: “3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.

Art. 219 (C.d.S.), comma 3-quater: “3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento [di uno dei reati] di una delle violazioni di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, **nonché la revoca della patente di guida disposta con la sentenza di condanna per i reati indicati dall'art. 222**, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Art. 222 (C.d.S.), comma 2: “2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa **non costituente reato** la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. [Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa [grave o gravissima] ai sensi degli articoli 590-bis, 590-quater e 590-quinquies del codice penale, la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo ai sensi degli articoli 589-bis, 589-ter e 589-quater del codice penale alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.] [Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena]. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza **di condanna a norma degli articoli 589-bis, 589-ter, 589-quater, 590-bis, 590-quater, 590-quinquies del Codice penale**, divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento [di sospensione o] di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale [per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente] nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza”.

“1. Nei casi previsti dagli articoli 589-*sexies* e 590-*duodecies* non è punibile chi ha adempiuto le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, ha osservato le buone pratiche validate ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida e le buone pratiche risultino applicabili alla specificità del caso concreto”.

Art. 589-*septies* (Non punibilità dell’ esercente le professioni sanitarie)

“1. Nei casi previsti dagli artt. 589, 590 e 593-*bis* non è punibile l’ esercente una professione sanitaria che ha commesso il fatto nello svolgimento di un’ attività sanitaria che comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, sempre che la colpa non sia grave.

2. La colpa è grave³ quando la deviazione dalle regole di diligenza, prudenza e perizia, ovvero l’ inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è particolarmente rilevante e ha creato un rischio irragionevole per la salute del paziente, concretizzatosi nell’ evento.

3. Se la causazione dell’ evento è stata determinata da una grave carenza organizzativa, la colpa dell’ esercente la professione sanitaria non è grave.

4. La carenza organizzativa è grave quando l’ ente nel quale si svolge l’ attività sanitaria non ha adottato ed efficacemente⁴ attuato modelli di organizzazione finalizzati alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’ erogazione di prestazioni sanitarie, idonei a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi, e ha creato un rischio incompatibile con l’ osservanza di un livello elevato di sicurezza delle cure”⁵.

Decreto legislativo n. 231/2001

Art. 25-*septies* (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sul lavoro)

“1. In relazione al delitto di cui all’ articolo 589-*sexies* del codice penale si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’ articolo 9, comma 2, per una durata ...

2. In relazione ai delitti di cui all’ articolo 590-*duodecies*, commi 1 e 2 del codice penale si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a ... quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’ articolo 9, comma 2, per una durata

3. L’ ente non è punibile se ha adottato e attuato il documento di cui all’ art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81 del 2008”.

Art. 25-*sexiesdecies* (Omicidio stradale e lesioni stradali)

“1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589-*bis*, 589-*ter* e 589-*quater* del codice penale, quando una delle persone indicate nell’ art. 5, comma 1, violando nell’ interesse o a vantaggio dell’ ente specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, o di sicurezza stradale inerenti alla guida di veicoli a motore o di velocipedi, renda possibile la causazione della morte di una persona con violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ferma restando ogni altra disposizione del presente decreto, si applica all’ ente la sanzione

2. In relazione ai delitti di cui agli articoli 590-*bis*, 590-*quater* e 590-*quinqies* del codice penale, quando una delle persone indicate nell’ art. 5, comma 1, violando nell’ interesse o a vantaggio dell’ ente specifiche norme in materia di sicurezza sul lavoro, o di sicurezza stradale inerenti alla guida di veicoli a motore o di velocipedi, renda possibile la causazione della lesione a un’ altra persona con violazione di norme sulla disciplina della circolazione stradale, ferma restando ogni altra disposizione del presente decreto, si applica all’ ente la sanzione

³ Si è proposto di inserire l’ inciso: «ai sensi del primo comma».

⁴ Per soddisfare esigenze di armonizzazione con quanto previsto nella proposta di modifica dell’ art. 25-*septies*, comma 3, D. Lgs. 231/01, è stata proposta l’ eliminazione dell’ avverbio «efficacemente».

⁵ Resta da valutare l’ opportunità di prevedere il regime di procedibilità per esigenze di armonizzazione con le corrispondenti ipotesi in ambito stradale e antinfortunistico.